

## COMUNE DI BOVES



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

## Sommario

CAPO I NORME GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto del regolamento .....	4
Art.2 Gestione del servizio .....	4
Art. 3 Funzionario responsabile .....	4
Art.4 Presupposto dell'imposta.....	4
Art. 5 Soggetto passivo dell'imposta.....	4
MODALITA' DIEFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' .....	5
Art. 6 Obbligo della dichiarazione .....	5
Art. 7 Casi di omessa dichiarazione.....	5
CAPO III .....	6
Art. 8 Piano generale degli impianti.....	6
Art.9 Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari .....	6
Art. 10 Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti..	6
Art. 11 Rimborso di spese .....	7
CAPO IV.....	7
Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta.....	7
Art. 13 Pagamento dell'imposta.....	8
Art.14 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale .....	8
Art. 15 Rettifica ed accertamento d'ufficio .....	8
Art. 16 Tariffe .....	9
Art. 17 Riduzione dell'imposta .....	9
Art. 18 Esenzione dall'imposta .....	9
Art. 19 Gestione contabile dell'imposta.....	9
Art. 20 Contenzioso .....	9
CAPO V .....	9
Art. 21 Divieti generici .....	9
Art. 22 Limitazioni sulla pubblicità fonica.....	10
Art. 23 Limiti alla pubblicità mediante distribuzione.....	10
CAPO VI .....	10
SANZIONI .....	10
Art. 24 Sanzioni tributarie ed interessi .....	10
Art. 25 Sanzioni amministrative.....	11
CAPO VII NORME FINALI .....	11
Art. 26 Rinvio ad altre disposizioni.....	12
Art. 27 Pubblicità del regolamento .....	12

Art. 28 Variazioni del regolamento .....	12
Art. 29 Entrata in vigore .....	12

## CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art.3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito regolamento.

### Art.2 Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

### Art. 3 Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuita la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzative e gestionali dell'imposta sulla pubblicità: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

### Art.4 Presupposto dell'imposta

1. la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visivo o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

### Art. 5 Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## CAPO II

### MODALITA' D'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

#### Art. 6 Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e ogni altra informazione che si ritenga opportuno richiedere in relazione al tipo di pubblicità.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### Art. 7 Casi di omessa dichiarazione

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità de messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su

schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15:

- a) comma 1 – effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- b) comma 2- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- c) comma 3- effettuata con palloni frenati e simili;
- d) comma 4 – effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- e) comma 5- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### CAPO III

#### IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

##### Art. 8 Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli Impianti, contenente gli elementi richiesti dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e in applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo

1. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

2. il censimento degli impianti in atto;

- il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

##### Art.9 Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

- n. 30 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al comune;

- gli impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;

- n. 20 impianti ai margini delle strade.

Le quantità come sopra individuate, fermo restando il numero complessivo di 50 impianti, potranno variare nell'ambito delle due tipologie, in relazione alle necessità che dovessero emergere nel caso della stesura del piano di cui all'art.8.

##### Art. 10 Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art 12 del D.Lgs. n. 507/93);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/93), superiore a 30 giorni;

sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tre mesi.

#### Art. 11 Rimborso di spese

1. Le spese di qualsiasi tipo e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

### CAPO IV

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA- TARIFFE

#### Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

#### Art. 13 Pagamento dell'imposta

- 1.11 pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore Euro 1.549,37
3. Per la riscossione coattiva si rinvia al regolamento delle entrate.

#### Art.14 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 15 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il comune, o il concessionario, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.



#### Art. 16 Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del DLgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per fare parte integrante.

2. Un esemplare del tariffario deve essere esposto nell'ufficio a cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

#### Art. 17 Riduzione dell'imposta

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del DLgs. 15 novembre 1993, n. 507.

#### Art. 18 Esenzione dall'imposta

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del DLgs. 15 novembre 1993, n. 507. Art.

#### Art. 19 Gestione contabile dell'imposta

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del DLgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 è personalmente responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

#### Art. 20 Contenzioso

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernente il tributo disciplinato nel presente Regolamento.

### CAPO V

#### LIMITAZIONI ED VIETI

#### Art. 21 Divieti generici

1. Sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano

applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

4. È fatta salva in ogni caso l'applicazione 01 ogm eventuale normativa speciale in materia di pubblicità.

#### Art. 22 Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è consentita nei centri abitati del capoluogo e delle frazioni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00.

2. La pubblicità fonica nelle strade insistenti sul comune può essere effettuata ordinariamente dalle ore 8,00 sino alle ore 19,00. Nei giorni festivi la pubblicità fonica, su tutto il territorio comunale, può essere svolta dalle ore 10,00 alle ore 12,30. È in ogni caso facoltà dell'Amministrazione comunale vietare e limitare in determinati giorni ed in relazione a motivate esigenze, l'esercizio della pubblicità fonica sul territorio comunale.

3. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

4. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

#### Art. 23 Limiti alla pubblicità mediante distribuzione

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alla seguente limitazione e divieto: ottenere l'apposita autorizzazione.

### CAPO VI

### SANZIONI

#### Art. 24 Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare

dell'imposta evasa, con un minimo di euro 51,65.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano comunque, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 471, 472 e 473/1997.

3. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi. 1. gli interessi legali ovvero quelli deliberati dal Comune, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art. 25 Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti

relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione euro 206,58 ad euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

#### CAPO VII NORME FINALI

#### Art. 26 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
2. Per quanto riguarda l'indicazione delle singole tariffe, vedasi l'allegato prospetto.

#### Art. 27 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### Art. 28 Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

